



23-04-2025 | Notizia N25.0843

Riforma settore accise: la nuova figura del “soggetto obbligato accreditato” – SOAC

La qualifica consente l’esonero dalle garanzie e varie semplificazioni

E’ stato recentemente pubblicato il decreto che contiene le **riforma delle disposizioni in materia di accise**. Viene così integrato e modificato in vari aspetti il Testo unico delle accise – TUA (1).

Tra le novità, spicca l’introduzione (2) della nuova **figura del “Soggetto obbligato accreditato” – SOAC** (3), soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale, figura ispirata a quella doganale dell’AEO – Operatore economico autorizzato.

La disciplina del SOAC avrà **effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo**; fino a quel momento, viene prevista la sopravvivenza delle attuali norme che disciplinano la concessione degli esoneri dalle garanzie per gli operatori “affidabili e di notoria solvibilità”.

Quella di SOAC è **una qualifica volontaria**, che consente, in virtù del possesso di **elevate caratteristiche di affidabilità e solvibilità** nel regime fiscale delle accise, riconosciute dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di un’apposita istruttoria, di **accedere ad alcuni benefici**, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.

La qualifica di SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai **seguenti operatori**:

- ai **depositari autorizzati**
- ai **venditori di energia elettrica e gas naturale** ai consumatori finali
- ai **soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite ed il coke**.

La qualifica ha **validità quadriennale**; è rinnovabile ed è articolata su **tre livelli di affidabilità**: **Base – Medio – Avanzato**

Il SOAC assume una **specific denominazione**, in relazione al settore di attività in cui opera, ovvero (nuova lettera f.1) dell’art.2, co.2, TUA):

- **SOAC-PE**, **soggetto obbligato accreditato prodotti energetici**, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;

- **SOAC-BA**, soggetto obbligato accreditato **bevande alcoliche e alcole**, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- **SOAC-T**, soggetto obbligato accreditato **tabacchi**, per il settore dei **tabacchi**;
- **SOAC-GE**, soggetto obbligato accreditato **gas-energia elettrica**, per il settore del **gas naturale e dell'energia elettrica**.

Conseguita la qualifica di **SOAC**, l'operatore **ha la possibilità di:**

- **richiedere l'esonero** dall'obbligo, già previsto dal TUA, **di prestare cauzione** relativamente al pagamento dell'accisa. Tale esonero **potrà essere concesso in misura totale o parziale**, in relazione al livello di affidabilità riconosciuto, sulla base di tre differenti percentuali stabilite nel 30%, nel 50% e nel 100% e riservate, rispettivamente, ai SOAC di livello Base, Medio ed Avanzato.

Non è prevista, invece, la possibilità che sia concesso anche l'esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell'UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria;

- **accedere a semplificazioni e facilitazioni di alcuni adempimenti** contabili e amministrativi. Ad esempio, i SOAC di livello Avanzato per i settori del gas naturale e dell'energia elettrica potranno richiedere la modifica dei termini di presentazione della nuova dichiarazione semestrale di consumo, introdotta in luogo di quella annuale: tali soggetti potranno presentare, previa richiesta all'Agenzia, la **dichiarazione riepilogativa, con cadenza annuale**. Altre semplificazioni saranno stabilite con un apposito decreto ministeriale.

Le nuove disposizioni individuano i **requisiti** che i soggetti interessati alla qualificazione devono possedere al fine di poter ottenere la qualifica di SOAC. In particolare, è necessario:

- operare** in uno dei settori considerati, **da almeno cinque anni** continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
- non aver subito l'esercizio dell'azione penale per le fattispecie previste dall'art. 23, comma 6, TUA** (reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del Codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione);
- non essere stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna** oppure di applicazione della pena su richiesta;
- non essere soggetti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** o a procedure di insolvenza e **non esserlo stati nell'ultimo quinquennio**;
- nel quinquennio antecedente la richiesta, **non essere incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori** (questa disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2028).

Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui alle lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono ruoli apicali ovvero che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. Le nuove disposizioni disciplinano **la fase istruttoria del procedimento di accreditamento**, che prende avvio con la presentazione, a cura del soggetto interessato, di una **apposita istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà il compito di avviare un'articolata disamina per riscontrare il **grado di affidabilità del soggetto richiedente** attraverso la valutazione di **cinque distinti profili**:

- *la professionalità;*
- *l'organizzazione aziendale;*
- *la solvibilità finanziaria;*
- *la filiera di approvvigionamento;*
- *la comprovata conformità alle prescrizioni fiscali tale da considerare e valutare qualsiasi intervenuta infrazione della normativa.*

La valutazione dei cinque profili di affidabilità esaminati nel corso dell'istruttoria è finalizzata all'**attribuzione, da parte dell'Agenzia, di un punteggio numerico sintetico, compreso tra 0 e 100**, che rappresenta **l'indicatore del livello di affidabilità**: la qualifica SOAC è riconosciuta solo se il punteggio assegnato risulta **almeno pari a 60**.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione o i profili di affidabilità, **l'Agenzia revoca la qualifica o ne ridetermina il livello** di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.

Dovranno essere emanati due distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle modalità attuative e per l'individuazione delle semplificazioni e facilitazioni in relazione agli specifici ambiti operativi .

Note:

(1) Dlgs. 504/1995

(2) Art. 1, comma 1, lett.a) e lett.e) del Dlgs. 43/2025

(3) Art. 1, comma 2, lettera f1, e artt. 9 *ter* e seguenti del novellato TUA

Allegati:

Decreto_Legislativo_26_ottobre_1995,

_n.504_Testo_unico_delle_accise,_articolo_1_co.2,_lett.f.1).002.pdf (8,0 KB)

Decreto_Legislativo_26_ottobre_1995,_n.504_Testo_unico_delle_accise,_articoli_9-bis_9-octies.pdf (14,7 KB)